



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8.09.2010;

Visto il D.P. n. 200 del 12.06.2025 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'Ing. Alessandro Greco a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Visto il **D.M. 5089 del 18.06.2013**, con cui è stata rilasciata al laboratorio “**TECNOVERIFICHE SRL**” di Trento l'autorizzazione ad eseguire le prove sulle terre ed a rilasciare le relative certificazioni, con estensione ad alcune prove facoltative ai sensi del punto 5 della Circolare n.7618/10 (prove di carico su piastra, prove di densità in sito, prove di carico su pali);

Visti i successivi decreti con cui la medesima autorizzazione veniva rinnovata, da ultimo il **D.M. n. 245 del 09.06.2023 con efficacia fino alla data del 17.06.2028**;

Vista le note registrate al prot. STC n. 11154 del 24.09.2025 e n. 11553 del 02.10.2025 con cui la società “**SOCOTEC GROUND SOLUTIONS TRENTO SRL**” ha richiesto il nulla osta per il cambio di denominazione del Laboratorio subentrando alla società “**TECNOVERIFICHE SRL**” in qualità di soggetto gestore dello stesso;

Visto il relativo nulla osta prot. n. 12192 del 17.10.2025 rilasciato da questo Servizio Tecnico Centrale;
Viste le note prot. STC nn. 13791-13792-13793-13796-13797 del 25.11.2025 con le quali la società **“SOCOTEC GROUND SOLUTIONS TRENTO SRL”** ha trasmesso l’ulteriore documentazione relativa al trasferimento dell’autorizzazione;

Considerato che il laboratorio possiede i requisiti per l’esecuzione e certificazione delle prove geotecniche sulle terre, con le ulteriori prove facoltative richieste, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l’esito favorevole dell’istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

D E C R E T A

Art.1 – L’autorizzazione ad effettuare e certificare le **prove sulle terre del settore A, con estensione** ad alcune prove facoltative ai sensi del punto 5 della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC del 08.09.2010 (**prove di carico su piastra, prove di densità in sito, prove di carico su pali**), già rilasciata con **D.M. n° 245 del 09.06.2023** al laboratorio **“TECNOVERIFICHE SRL”** Via G. Maroni, 21- 38121 Trento, ai sensi della Circolare 7618/STC, **è trasferita alla società “SOCOTEC GROUND SOLUTIONS TRENTO SRL”** con la medesima sede operativa in Via G. Maroni, 21, 38121 Trento.

Art.2 – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l’assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l’obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l’identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è il **Dott. Geol. ZULBERTI Dario**.

Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell’organico del personale o nell’ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – **La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dalla data di protocollo fino al 17.06.2028** e potrà essere ulteriormente rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo

dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7618/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7618/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5. Il Servizio tecnico centrale si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della vigenza del presente decreto, ulteriori ispezioni e controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti accertati in corso di istruttoria.

Art. 8 – **A decorrere dalla data di validità del presente Decreto il D.M. n° 245 del 09.06.2023, è abrogato.**

Il Presidente Coordinatore

Ing. Alessandro GRECO

Il Dirigente della Div. I STC
Ing. Luisa Ottolenghi